

No ai brevetti di farmaci con embrioni umani distrutti

La Corte di Giustizia europea ha deciso che non possono essere brevettati farmaci ottenuti grazie all'utilizzo di cellule staminali che abbiano comportato la distruzione di embrioni umani.

► pagina 19

La Corte di Giustizia della Ue: nessun brevetto a medicinali ricavati distruggendo embrioni

Depositata ieri la sentenza su un caso avviato nel 1997 Estesa la tutela anche a casi di ovulo umano non fecondato

IL CAMPO DI INTERVENTO

I giudici precisano: una lettura della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali
Il ministro Fazio: una decisione in linea con la legge italiana
di **Giovanni Negri**

Non può essere brevettato, e quindi sfruttato commercialmente, un medicinale ricavato da cellule staminali attraverso un prelievo che ha comportato la distruzione di embrioni umani. A questa conclusione approda la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza, depositata ieri, nella causa C-34/10. La vicenda prende avvio nel 1997 quando un cittadino tedesco, Oliver Brüstle, ha depositato un brevetto relativo a cellule progenitrici neurali, ricavate da cellule staminali embrionali umane utilizzate per curare le malattie neurologiche. Secondo Brüstle esistono già applicazioni cliniche, in particolare su pazienti colpiti da morbo di Parkinson.

Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di cassazione tedesca), adita da Brüstle, dopo una prima pronuncia del Tribunale federale a lui sfavorevole, ha deciso di interpellare la Corte di Giustizia sull'interpretazione della nozione di «embrione umano», non definita dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. In forse, tra l'altro, l'area di esclusione della brevettabilità dell'embrione umano: se riguarda tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se devono essere soddisfatte altre condizioni, ad esempio che sia raggiunto un determinato stadio di sviluppo.

La Corte, nell'affrontare la questione, delimita anche il campo del suo intervento, osservando di non essere chiamata a risolvere problemi di natura medica o etica, quanto piuttosto a una lettura delle misure della direttiva. Che ha come obiettivo sì di incoraggiare gli investimenti nel settore delle

biotecnologie, ma di permettere l'utilizzo di materiale biologico di origine umana nel rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità umana.

E a questo punto i giudici spiegano che, in tale prospettiva, la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio (quando invece la legge italiana, la n. 40 del 2004 non offre una definizione precisa). Tanto da riconoscere questa qualificazione anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e svilupparsi attraverso partenogenesi. Così, sottolinea la sentenza «anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, gli stessi, come emerge dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo».

La Corte si sofferma a chiarire se la nozione di «utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali» comprende anche l'utilizzo di embrioni umani per ricerca scientifica. I giudici su questo sono chiari: accordare un brevetto a un'invenzione ha come diretta conseguenza lo sfruttamento commerciale e industriale della stessa. Non si può quindi distinguere l'utilizzo, oggetto di una domanda di brevetto, di embrioni umani a fini scientifici, da uno sfruttamento industriale e commerciale. A meno che non si tratti di finalità di cura dell'embrione stesso. E quanto alla brevettabilità di un'invenzione che non presuppone l'utilizzo di embrioni umani, ma la loro distruzione, la risposta è netta: va esclusa qualsiasi ipotesi di utilizzo commerciale.

Come naturale, la pronuncia ha fatto discutere già nelle ore successive al deposito. Per il ministro della Salute Ferruccio Fazio è una decisione in linea con la legislazione italiana. Esulta Greenpeace, che aveva promosso il ricorso: «Impedendo la brevettabilità



lità di embrioni umani, la Corte di Giustizia ha agito a tutela della vita umana e contro gli interessi commerciali». Favorevoli anche i vescovi europei: «Il pronunciamento rappresenta una chiara definizione scientifica dell'embrione umano e una pietra miliare nella protezione della vita umana nella legislazione europea».

Perplessi tredici genetisti europei, tra cui il "papà" della pecora Dolly Ian Wilmut, che già ad aprile avevano espresso dubbi dopo l'indicazione dell'avvocato generale del tribunale Ue: «Se la Corte dovesse accettarla - avevano scritto - tutti i brevetti europei verrebbero eliminati, ma rimarrebbero quelli negli Usa, in Cina e in Giappone, e questo farebbe scappare le aziende creando un danno ai pazienti, costretti a emigrare per avere cure magari scoperte nel loro Paese d'origine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONCLUSIONI

La nozione allargata

■ La Corte di Giustizia fornisce una nozione allargata di embrione estendendolo anche ad alcune situazioni in cui l'ovulo umano non è stato fecondato: si tratta però di casi in cui si dà avvio al processo di sviluppo di un essere umano

Il divieto

■ Per la sentenza deve essere esclusa la brevettabilità, e quindi la possibilità di sfruttamento commerciale, del medicinale ottenuto attraverso un procedimento che ha comportato la precedente distruzione di embrioni umani

Le ricadute scientifiche

■ Non può essere ammessa la brevettabilità di invenzioni che comportano l'utilizzo di embrioni umani neppure a scopo scientifico se non con ragioni terapeutiche a vantaggio dell'embrione stesso